

Istruzioni sui documenti necessari alla Mobiliare per elaborare un caso di decesso

Spiegazioni sui documenti svizzeri

1. Certificato relativo allo stato di famiglia registrato (formulario 7.3 di stato civile)

Da richiedere allo stato civile del luogo d'origine. Questo documento contiene informazioni sullo stato civile, i dati di nascita dei coniugi e degli eventuali figli della persona deceduta.

In questo formulario non è visibile lo stato civile della persona assicurata prima del matrimonio. Per essere informati sullo stato civile della persona assicurata prima del matrimonio attuale, è necessaria una conferma separata, oltre al certificato di famiglia.

2. Libretto di famiglia o certificato di famiglia (formulario 7.4 di stato civile)

Da richiedere allo stato civile del luogo di domicilio, risp. allo stato civile dell'ultimo luogo di domicilio.

Il libretto di famiglia veniva emesso fino al 2005 al momento del matrimonio e contiene informazioni sui dati di nascita dei coniugi e degli eventuali figli legittimi nonché sullo stato civile della persona assicurata prima del matrimonio. Abbiamo necessità di ottenere questa informazione per chiarire un eventuale diritto alle prestazioni di un coniuge divorziato.

Il libretto di famiglia è stato sostituito dal certificato di famiglia. Per essere informati sullo stato civile della persona assicurata prima del matrimonio attuale, è necessaria una conferma separata, oltre al certificato di famiglia.

3. Atto di morte nazionale

(formulario 2.2.2 di stato civile)

Questo documento deve essere richiesto allo stato civile del luogo del decesso. Il documento «Estratto dall'atto di morte (CIEC) – formulario 2.80» non viene accettato come atto di morte ufficiale. L'ultimo coniuge indicato potrebbe essere il coniuge già divorziato se il divorzio è avvenuto dopo il 2005.

4. Certificato ereditario

In caso di decesso di persone celibi/nubili o vedove senza partner o figli aventi diritto ad una rendita, è possibile inviare alla Mobiliare anche una copia del certificato ereditario. Questo documento è necessario anche per un eventuale versamento dell'aveve di vecchiaia disponibile o di un capitale per il caso di decesso.

5. Atto di matrimonio

Da richiedere allo stato civile del luogo d'origine o del luogo di registrazione del partenariato. Anche in questo documento si trovano i dati di nascita dei coniugi. Per essere informati sullo stato civile della persona assicurata prima del matrimonio attuale, una conferma separata è necessaria.

6. Certificato di unione domestica registrata (formulario 7.12 di stato civile)

Questo documento viene emesso per le unioni domestiche registrate al posto del certificato di famiglia. Per essere informati sullo stato civile della persona assicurata prima del matrimonio attuale, una conferma separata è necessaria.

7. Partner

In presenza di un partner avente diritto ad una rendita, abbiamo la necessità di ricevere i documenti necessari secondo il regolamento vigente dell'istituto di previdenza.

Esempio:

7.1. Conferma dello stato civile del partner

Il partner non può essere già sposato né avere un grado di parentela con la persona assicurata. Per essere informati sullo stato civile del concubino alla data del decesso della persona assicurata, è necessaria una conferma separata. Questa informazione si desume normalmente dal certificato di domicilio.

7.2. Certificati di domicilio della persona deceduta e del partner degli ultimi 5 anni

Questi documenti sono necessari per accertare se le due persone avevano un domicilio comune nel corso degli ultimi 5 anni.

7.3. Contratto di assistenza o simili

Se nel regolamento è stato pattuito che deve essere presentato un contratto di assistenza della fondazione quando la persona assicurata era in vita, ci deve essere inviata una copia di questo documento.

7.4. Conferma del partner che in caso di morte non percepisce prestazioni del 1° pilastro (rendita per coniugi AVS) e/o del 2° pilastro

Se previsto nel regolamento, la Mobiliare necessita della conferma scritta corrispondente.

8. Coniugi divorziati

Secondo le disposizioni di legge, dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato e l'ex partner registrato sono considerati al pari del vedovo o della vedova a condizione che:

- a) il matrimonio/unione domestica registrata sia durato almeno 10 anni, e
- b) che abbia beneficiato, ai sensi della sentenza di divorzio/della dissoluzione dell'unione domestica registrata, di una rendita in virtù all'art. 124e, al 1, CC o 126, al. 1, CC rispettivamente all'art. 34, al. 2 e 3 della legge sul partenariato e
- c) che il decesso pregiudichi il suo mantenimento ai sensi dell'art. 20 della OPP 2.

Se le precedenti condizioni (a, b, c) non sono soddisfatte in modo cumulativo, la Mobiliare non eroga alcuna prestazione. In ogni caso è richiesta una conferma scritta sulla durata del matrimonio e l'ex partner registrato nonché i motivi per i quali non sono dovute prestazioni. Ogni regolamento può contenere disposizioni diverse.

8.1. Copia della sentenza di divorzio completa

Da questo documento si deduce da un lato la durata del matrimonio e dall'altro se la persona assicurata doveva pagare delle prestazioni (alimenti) al coniuge divorziato. Può accadere che l'obbligo di mantenimento sia disciplinato soltanto nella convenzione di divorzio. In questo caso la Mobiliare necessita anche di questo documento.

8.2. Foglio informativo per i coniugi divorziati

Per dimostrare il diritto alle prestazioni, il coniuge divorziato deve inviare questo formulario compilato includendo i documenti seguenti:

- decisioni in merito alle rendite vedovili delle altre assicurazioni sociali (AVS, LAINF, estere)
- prova dell'ultimo pagamento del mantenimento
- dichiarazione scritta secondo la quale il coniuge divorziato non riceve alcuna prestazione da altre assicurazioni.

9. Certificati di nascita dei figli

Da richiedere allo stato civile del luogo di nascita. Questo documento attesta chi sono i genitori dei figli e i loro dati di nascita.

10. Certificati di formazione per figli di oltre 18/20 anni (diritto fino a massimo 25 anni)

Se il figlio avente diritto ha più di 18 o 20 anni (l'età è definita nel regolamento) e si trova ancora in formazione, la Mobiliare necessita di una copia del certificato di formazione attuale. Il figlio non deve essere occupato in modo prevalente. In caso di dubbio, è necessaria una copia della decisione dell'AVS relativa alla rendita per orfani.

11. Rendite vitalizie per orfani per figli inabili al lavoro

Alcuni regolamenti di fondazioni prevedono delle rendite vitalizie per orfani per i figli inabili al lavoro. Questo significa che le rendite per orfani, a condizione che sia presente un'invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'AI, continuano ad essere pagate oltre l'età finale di 18 o 25 anni. Tenere presente che l'inabilità al lavoro che per gli stessi motivi ha portato all'invalidità deve essere anteriore al raggiungimento dell'età finale pattuita. La rendita viene versata a vita, al massimo fino al ripristino di una capacità di guadagno di oltre il 30%.

Se un figlio riempie le condizioni sopracitate e il regolamento prevede questa possibilità, è necessaria una copia della decisione corrispondente dell'AI.

12. Documentazione medica

12.1. Certificato medico sulla causa del decesso (malattia, infortunio, suicidio)

Questo formulario viene compilato dal medico che conferma la morte, per ogni caso di decesso in Svizzera. È gratuito ed è comunque disponibile. Pertanto non deve essere richiesto appositamente dalla famiglia.

12.2. Causa esatta del decesso

La causa esatta del decesso deve essere nota per poter stabilire se è necessaria ulteriore documentazione medica

al fine di valutare il diritto alle prestazioni.

«Malattia» o «infortunio» non sono cause esatte del decesso. Deve essere comunicato il tipo di malattia o di infortunio. Si prega di chiedere in ogni caso la causa esatta del decesso ai superstiti. Contattare la Mobiliare se non si riceve risposta, per concordare l'ulteriore procedimento.

Per le persone che avevano un'inabilità al lavoro o un'incapacità di guadagno precedente, è necessario poter stabilire se la causa dell'inabilità al lavoro o dell'incapacità di guadagno è stata la causa del decesso o se si tratta di una nuova causa. Inoltre, la Mobiliare rileva delle statistiche sulle cause di decesso per migliorare costantemente le procedure di lavoro.

12.3. Rapporto medico sul decesso

In taluni casi la Mobiliare necessita di un rapporto medico completo sul caso di decesso. Se necessario, questo rapporto viene inviato anche alla fondazione. Questo documento assieme agli allegati deve essere inoltrato a quel medico che può fornire informazioni migliori sulla storia clinica della persona assicurata. L'onorario del medico è a carico della Mobiliare.

12.4. Altra documentazione medica

Qualora fossero necessari altri documenti medici, come ad esempio un rapporto di polizia, un rapporto di autopsia o il formulario d'entrata con le domande sullo stato di salute disponibile presso la fondazione, questi verranno richiesti successivamente alla fondazione o direttamente presso l'autorità competente.

13. Decisione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)

La Mobiliare ha la necessità di ottenere questo documento nei casi seguenti:

- coordinamento delle prestazioni (per malattia o infortunio)
- valutazione dei diritti per coniugi divorziati
- raramente, per valutare se un figlio di oltre 18 anni ha diritto a prestazioni (nella maggior parte dei casi è sufficiente una copia dell'attestazione concernente la formazione)

14. Decisione dell'assicuratore infortuni

Nei casi seguenti il caso di prestazione deve sempre essere notificato all'assicuratore infortuni:

- infortuni
- sospetto di malattie professionali
- morte violenta (p. es. omicidio)
- suicidio **

L'assicuratore infortuni verifica l'obbligo di prestazioni, la decisione finale corrispondente deve essere inviata alla Mobiliare. Tale decisione è necessaria per il calcolo delle prestazioni e per un eventuale coordinamento.

** In taluni casi il suicidio può essere considerato infortunio ai sensi della LAINF. Si prega di notificare questi casi all'assicuratore infortuni, il quale si fa carico in ogni caso di una parte delle spese funerarie.

15. Decisione in merito alla rendita estera

Le prestazioni di assicurazioni sociali estere devono essere conteggiate in caso di coordinamento/sovraassicurazione, se le prestazioni sono dello stesso tipo e hanno lo stesso scopo.

In caso di coordinamento la Mobiliare necessita delle decisioni delle assicurazioni sociali estere o di una conferma che non sussiste alcun obbligo di prestazione.

16. Coordinamento delle prestazioni con le altre assicurazioni sociali

La Mobiliare non ha stabilito una propria regola di coordinamento e si basa sulle disposizioni legali e sui regolamenti. Per il calcolo sono richiesti, a seconda del caso, i seguenti documenti e informazioni:

- decisioni dell'AVS (per vedovi, orfani e coniugi divorziati)
- decisioni dell'assicuratore infortuni (per vedovi, orfani e coniugi divorziati)
- decisioni di assicurazioni sociali estere (per vedovi, orfani e coniugi divorziati)
- ammontare degli assegni familiari
- importo del guadagno presumibilmente perso e della sua composizione (incl. bonus, assegni)

17. Regolamento applicabile

Se non diversamente pattuito, la Mobiliare versa le prestazioni come previsto dal regolamento di previdenza. Fa fede il regolamento vigente al momento dell'insorgere dell'obbligo di prestazione.

18. Certificato di previdenza al 1° gennaio dell'anno di decesso o al 1° gennaio dell'incapacità lavorativa che ha provocato il decesso

In questo documento sono visibili anche le prestazioni in caso di decesso e l'ammontare dell'aver di vecchiaia. Le prestazioni assicurate in caso di decesso si basano sull'inizio dell'incapacità lavorativa.

Questo certificato è necessario affinché la Mobiliare possa calcolare le prestazioni assicurate alla data del decesso o dopo la conclusione del periodo di pagamento continuato del salario.

La Mobiliare verifica e confronta le prestazioni previste dal regolamento con il certificato di previdenza e gli importi delle prestazioni assicurate con il contratto d'assicurazione collettivo. La Mobiliare chiarisce le divergenze mettendosi in contatto con il proprio cliente.

19. Conteggio di uscita dell'aver di vecchiaia

Nel contratto d'assicurazione collettivo è definito se l'aver di vecchiaia disponibile viene conteggiato per il finanziamento delle prestazioni assicurate (rendite e/o capitale).

19.1. Per persone assicurate senza incapacità lavorativa prima del decesso

Conteggio per la fine del mese di decesso. La Mobiliare non accetta conteggi per frazioni di mese o prima della data del decesso.

19.2 Per persone assicurate inabili al lavoro o incapaci di guadagno:

Redigiamo il conteggio, a seconda degli accordi intercorsi con il cliente, per la fine del mese del decesso o del trimestre nel quale è avvenuto il decesso. L'esenzione del pagamento dei premi di risparmio della Mobiliare per casi di invalidità permanente viene versata generalmente in anticipo e trimestralmente. I casi di invalidità provvisori vengono pagati posticipatamente fino alla fine del mese del decesso.

Se si desidera un'esenzione del pagamento dei premi di risparmio calcolata mensilmente, ovvero alla fine del mese del decesso, è possibile rimborsare alla Mobiliare i contributi pagati in eccesso. Vi preghiamo di comunicarci le vostre esigenze, per poter coordinare l'ulteriore procedura. Tenere presente che tutti i casi di prestazione vengono evasi in modo identico senza eccezioni.

19.3 Informazioni sull'aver di vecchiaia disponibile

Quando l'aver di vecchiaia è eccezionalmente basso, la Mobiliare può svolgere tutti gli accertamenti necessari per calcolare le prestazioni minime prescritte dalla legge e per ridurre al minimo l'onere sinistri dei clienti e della Mobiliare.

Possibile cause di un avere di vecchiaia troppo basso:

- la persona assicurata è stata precedentemente un lavoratore indipendente;
- prelievo anticipato per abitazione di proprietà;
- lungo soggiorno all'estero (emigrazione o immigrazione);
- divorzio con pagamento di compensazione;
- disoccupazione di lunga durata senza incapacità di guadagno.

Qualora non siano state versate le prestazioni di libero passaggio di datori di lavoro precedenti al momento dell'ingresso nell'istituto di previdenza attuale, è necessario richiederle successivamente e riportarle. Questo importo viene obbligatoriamente conteggiato per il calcolo delle prestazioni. Se la prestazione di libero passaggio è già stata versata ai superstiti, l'importo viene computato alla rendita (incremento della rendita minima LPP).

Se la prestazione di libero passaggio non viene riportata, la rendita viene ridotta percentualmente di questo importo e considerata come un prelievo parziale di capitale.

20. Estratto conto individuale dell'AVS (CI)

L'estratto conto individuale dell'AVS (CI) contiene le informazioni su tutti i periodi di contribuzione della persona assicurata e i suoi salari. Questo documento è necessario per i seguenti accertamenti:

- quando l'avere di vecchiaia disponibile è basso;
- quando l'assicuratore precedente non è noto;
- in caso di incertezze sul salario AVS o sull'attività lavorativa (p. es. sulla sua durata).

20.1 Ulteriori informazioni dell'AVS

Possano essere richieste ulteriori informazioni all'AVS, come ad esempio:

- tutti i matrimoni di una persona assicurata poiché l'AVS in caso di divorzio esegue uno splitting dei conti;
- l'ultimo luogo di soggiorno noto di una persona assicurata o del coniuge per ulteriori richieste presso il comune di domicilio;
- indirizzi di cittadini svizzeri residenti all'estero o di (ex) beneficiari di rendita;
- figli aventi diritto (inclusi i figli adottivi o in affidamento).

21. Prelievo anticipato per abitazione di proprietà

La Mobiliare verifica sulla base del regolamento della fondazione un'eventuale riduzione delle prestazioni, l'ammontare della prestazione minima secondo LPP (conto testimone) e l'eventuale obbligo di rimborso del prelievo anticipato degli eredi. Pertanto per ogni verifica delle prestazioni è necessario conoscere l'ammontare dei prelievi anticipati e i relativi dati.

22. Costituzione in pegno dell'avere di vecchiaia

In presenza di una costituzione in pegno la Mobiliare necessita di una copia del contratto di pegno. Questo al fine di controllare se sono state costituite in pegno tutte le prestazioni (rendite e capitale) o una determinata somma. Su richiesta del cliente, la Mobiliare si mette in contatto con il creditore pignoratorio. Quest'ultimo non può obbligare i beneficiari a scegliere un prelevamento in capitale al posto di una rendita vitalizia. Il creditore pignoratorio può richiedere un pagamento (parziale) diretto della rendita per coniugi.

Le rendite per orfani non sono mai oggetto di costituzione in pegno poiché i figli dispongono di un proprio diritto alla rendita per orfani. Questo vale anche per i figli minorenni.

Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriore documentazione in qualsiasi momento.